

**COMUNE DI
BUTTRIO
REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA**

- **Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.05.2022**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA

CAPO I – NORME GENERALI	5
Art. 1 – Principi e obiettivi	5
Art. 2 – Oggetto del Regolamento	5
Art. 3 – Istituzione della Tariffa puntuale corrispettiva	6
Art. 4 – Definizioni.....	6
CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA	7
Art. 5 – Definizione costi riconosciuti e articolazione tariffaria	7
Art. 6 – Presupposto e obbligazione tariffaria.....	8
Art. 7 – Categoria d’utenza domestica e sua classificazione.....	8
Art. 8 – Categoria d’utenza non domestica e sua classificazione	9
Art. 9 – Determinazione della Tariffa puntuale corrispettiva	9
CAPO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA.....	11
Art. 10 – Utenti obbligati al pagamento della tariffa	11
Art. 11 – Locali e superfici di riferimento per la definizione delle fasce dimensionali per le utenze non domestiche.	11
Art. 12 – Gestione delle attrezzature di conferimento.....	12
Art. 13 – Esclusione oggettiva dalla Tariffa puntuale corrispettiva.....	12
Art. 14 – Termini di variazioni e riduzioni delle componenti per la determinazione della Tariffa puntuale corrispettiva	14
Art. 15 – Agevolazioni per iniziative finalizzate alla riduzione degli sprechi alimentari.	16
Art. 16 – Condizioni di agevolazione o esenzione totale o parziale diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune.....	17
Art. 17 – Manifestazioni ed eventi.....	18
CAPO IV – COMUNICAZIONI CON IL GESTORE	18
Art. 18 – Comunicazioni delle dichiarazioni da parte dell’utenza	18
Art. 19 - Comunicazione di fruizione del servizio da parte delle utenze non domestiche.	20
Art. 20 - Comunicazioni da parte del Comune	21
CAPO V – CONTROLLO E RISCOSSIONE	21
Art. 21 – Attività di controllo.....	21
Art. 22 – Fatturazione e Riscossione ordinaria	22
Art. 23 – Riscossione coattiva con avviso di accertamento esecutivo e ingiunzioni fiscali emesse dal 1.1.2020.....	23
Art. 24 – Dilazioni di pagamento	25

Art. 25 – Rimborsi e importo minimo di fatturazione e riscossione	25
Art. 26 – Maggiorazioni.....	26
Art. 27 – Contenzioso e autotutela	27
CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI	27
Art. 28 – Responsabile della gestione della tariffa puntuale	27
Art. 29 – Tutela dei dati personali.....	27
Art. 30 – Entrata in vigore e norme di rinvio	28
CAPO VII – ALLEGATI.....	29
Allegato I – Criteri individuazione componenti di costo.....	29
Allegato II – Determinazione della tariffa per le utenze domestiche	31
Allegato III – Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche.....	34
Allegato IV – Strutture ricettive	36

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Principi e obiettivi

1. Il presente Regolamento si ispira ai principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza nella gestione dei rifiuti, e persegue i seguenti valori cardine:
 - attuazione del principio “chi più produce più paga”;
 - obbligatorietà di adesione al servizio;
 - ricerca di costante cooperazione nella corresponsione da parte di tutte le utenze potenzialmente fruitrici del servizio di raccolta rifiuti;
 - omogeneità di gestione della Tariffa puntuale;
 - reciprocità di diritti/doveri e cooperazione tra Gestore ed Utente;
 - pagamento del servizio quale presupposto per la regolare e completa fruizione dello stesso.
2. Il Gestore provvede a effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire un’efficiente gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle sue diverse fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle leggi di settore e del vigente *Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani* adottato dall’Amministrazione comunale.
3. La gestione integrata dei rifiuti, attraverso l’adozione del presente Regolamento è orientata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - ridurre la produzione della frazione residuale da parte degli utenti;
 - avviare a effettivo riciclo e valorizzare i materiali ottenuti con la corretta gestione dei rifiuti raccolti, in ottemperanza alle vigenti normative in materia ambientale;
 - attribuire alle singole utenze le frazioni di rifiuti urbani prodotte.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione della Tariffa puntuale corrispettiva, prevista dall’articolo 1, comma 668 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione e gestione, anche considerando il Dm Min. Amb. 20 aprile 2017, nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di inosservanza delle norme qui riportate e secondo quanto previsto dalla Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani; il presente Regolamento definisce altresì i rapporti tra l’Utente fruitore del servizio, il Gestore e l’Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Istituzione della Tariffa puntuale corrispettiva

1. È istituita la Tariffa puntuale corrispettiva per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anche in ottemperanza alle disposizioni regolatorie.
2. La determinazione della tariffa, in quanto corrispettivo, garantisce il rapporto sinallagmatico contrattuale tra il servizio reso e l'entità del prelievo; tale rapporto è definito attraverso l'attuazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico così come definito dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 4 – Definizioni

1. **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente
2. **Carta della Qualità:** documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. **Dati catastali:** dati identificativi dell'immobile che permettono l'abbinamento univoco tra lo stesso e il soggetto occupante, la cui indicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente.
4. **ETC:** Ente Territorialmente Competente.
5. **Gestore:** è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, individuato nell'azienda A&T 2000 S.p.A.
6. **Rifiuti urbani:** così come definiti dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.
7. **TQRIF:** documento emanato da ARERA sulla Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.
8. **Tariffa puntuale corrispettiva:** tariffazione basata sulla ripartizione del costo del servizio rifiuti tra le utenze tenute al suo finanziamento mediante la misurazione della quantità di rifiuti conferiti.
9. **TITR:** documento emanato da ARERA su "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti".
10. **Utente:** persona fisica o giuridica che occupa, possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze; (Decreto 20 aprile 2017).
11. **Utenza:** unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, a qualsiasi titolo, riferibili ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un "utente" (Decreto 20 aprile 2017).
12. **Utenza domestica:** utenza adibita o destinata a civile abitazione e relative pertinenze.

13. Utenza non domestica: utenza diversa rispetto al comma precedente, comprendente le superfici destinate ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, associazioni, parrocchie, comunità, enti e le attività economiche in genere.

14. Volumetria minima: quantità minima annuale di rifiuti misurata in termini di volume e attribuita comunque all'utenza.

15. Volumetria ulteriore: quantità annuale eccedente di rifiuto rispetto alla volumetria minima.

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA

Art. 5 – Definizione costi riconosciuti e articolazione tariffaria

1. La determinazione delle tariffe avviene in ottemperanza a quanto deliberato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con particolare riferimento all'attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (deliberazione 443/2019/R/RIF e successivi aggiornamenti e revisioni).
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, determinato secondo le modalità regolatorie, comprende i costi riconosciuti per l'annualità nel rispetto del limite alla crescita tariffaria. Il costo determinato secondo regolazione, formalizzato dalla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte dell'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), viene coperto integralmente dall'applicazione della Tariffa puntuale corrispettiva nei confronti degli utenti finali.
3. Il PEF è integrato da apposita relazione esplicativa.
4. Il Gestore redige specifico Piano dei Costi Riconosciuti, che riclassifica le voci di costo comprese nel PEF regolatorio in accordo con l'articolazione tariffaria illustrata nel presente Regolamento; tale Piano è approvato dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe.
5. La mappa tariffaria viene redatta dal Gestore e proposta per l'approvazione del Consiglio Comunale; essa definisce i parametri ponderali per il calcolo degli importi e le tariffe risultanti per ogni tipologia di utenza e per ciascun servizio a pagamento.
6. Nella mappa tariffaria vengono esclusi (e se ne evidenzia l'ammontare specifico) gli importi relativi alle detrazioni previste dal Metodo Tariffario in vigore nel periodo regolatorio, secondo quanto comunicato dal Comune riguardo all'uso del contributo MIUR, dell'ammontare previsto del gettito da Canone Unico Patrimoniale (per la quota parte TARIFFA) e delle eventuali ulteriori partite segnalate dagli Enti regolatori.
7. Sulla base del PEF e della relazione di accompagnamento, il Comune provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, dell'attribuzione della Tariffa ad ogni utenza, domestica e non, delle modalità di gestione della Tariffa, delle eventuali agevolazioni e riduzioni tariffarie.

Art. 6 – Presupposto e obbligazione tariffaria

1. La Tariffa puntuale corrispettiva è dovuta su base annuale (o sua frazione) per l'occupazione, conduzione, detenzione, possesso, proprietà di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal contratto di servizio tra ETC ed il Gestore e dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti e suoi allegati tecnici. I presupposti per l'applicazione della tariffa sono:
 - a) per le utenze domestiche, la presenza di almeno un servizio di rete (acqua, energia elettrica, gas) attivo a servizio dell'immobile, salvo quanto previsto dall'art. 13;
 - b) per le utenze non domestiche, la presenza dei requisiti per lo svolgimento di un'attività economica (autorizzazioni, licenze, etc., oppure attività svolte da imprese "di fatto"), salvo quanto previsto dall'art. 13.
2. Il servizio di raccolta rifiuti è attivato con caratteristiche di obbligatorietà, universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento tecnico citato all'art. 1.
3. La mancata fruizione del servizio erogato, nonché il mancato ritiro delle attrezzature di raccolta previste (sacchi, contenitori, ecc.), non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'obbligazione decorre dalla data in cui si manifesta il presupposto per l'applicazione della tariffa così come indicato al comma 1 e persiste sino alla cessazione dello stesso, secondo le modalità di comunicazione previste all'art. 18.
5. Al presupposto di cui al comma 1 corrisponde un'autonoma obbligazione dovuta da parte dell'occupante o detentore o conduttore o possessore dei locali e aree scoperte.
6. L'obbligazione si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal 31/12 dell'annualità di riferimento.

Art. 7 – Categoria d'utenza domestica e sua classificazione

1. Le utenze domestiche comprendono:
 - a) le abitazioni di abituale residenza (o domicilio) del soggetto obbligato e dei suoi familiari e di eventuali dimoranti;
 - b) le abitazioni e i locali "a disposizione" detenute da soggetti che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica (incluse le abitazioni di soggetti iscritti all'AIRE); le stesse non dovranno essere oggetto di locazione e/o utilizzo da parte di terzi.
2. Le utenze domestiche sono classificate sulla base della numerosità degli occupanti l'abitazione, come indicato nella mappa tariffaria di cui all'art. 5. Per il calcolo degli occupanti si considerano le persone residenti secondo l'Anagrafe del Comune e i soggetti

dimoranti che permangono nella stessa abitazione almeno 180 giorni in via continuativa oppure ad intervalli, anche considerando soggetti diversi (ad esempio badanti).

Art. 8 – Categoria d’utenza non domestica e sua classificazione

1. Le utenze non domestiche comprendono le utenze diverse da quelle di cui all’art. 7, e che si considerano produttrici di rifiuti urbani, se in possesso dei presupposti di cui all’art. 6 comma1 lettera b.
2. Le utenze non domestiche sono classificate estendendo il criterio delle categorie di attività indicate nel D.Lgs 116/2020 e per fasce dimensionali.
3. La classificazione per categorie viene effettuata con riferimento a:
 - atto di autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciato dagli organi competenti anche considerando le diverse unità locali;
 - codice ATECO adottato dall’ISTAT relativo all’attività principale e secondaria presente in visura camerale;
 - ordine o albo di appartenenza nel caso di attività professionale;
 - diverso utilizzo delle aree considerate secondo criteri oggettivi e documentati (destinazione secondaria in visura camerale, contratti di locazione o altro).

Nella classificazione delle utenze, in linea generale, viene applicato il criterio dell’attività prevalente, cioè dell’attività maggiormente rappresentativa; le utenze vengono pertanto classificate in un’unica categoria anche nel caso in cui all’interno della stessa utenza i locali o le aree siano destinati a usi diversi (es.: locali uffici, locali mensa, magazzino, area laboratori).

Alle utenze non esplicitamente rientranti nelle categorie viene attribuita la classe che presenta con esse maggiore analogia.

Tale criterio potrà essere eccezionalmente disatteso qualora le superfici da considerare abbiano estensione complessiva superiore o uguale ai mq 350 e l’utente richieda e dichiari una diversa destinazione d’uso dei locali/aree sulla base di criteri oggettivi.

Ad integrazione di quanto sopra e per casi particolari si fa riferimento al successivo art. 11.

4. La classificazione per fasce dimensionali suddivide le utenze in base a scaglioni di superficie, determinata secondo i criteri del successivo art. 11, considerando pertanto la potenzialità di produzione dei rifiuti per ogni fascia.
5. Per le strutture ricettive, al fine di una corretta e univoca classificazione, si fa riferimento a quanto indicato nell’Allegato IV al presente Regolamento.

Art. 9 – Determinazione della Tariffa puntuale corrispettiva

1. Gli importi della Tariffa per singola categoria, le volumetrie minime e tutti gli elementi costitutivi la Tariffa sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale con decorrenza dal 1° gennaio di ogni esercizio, se non diversamente stabilito, secondo l’iter regolatorio e fatte salve le diverse disposizioni legislative.
2. La Tariffa puntuale corrispettiva, come meglio dettagliata nell’Allegato I al presente Regolamento, considera le voci di costo suddividendole in “non quantificabili” puntualmente (componente base) e in rapporto alle quantità conferite o quantificabili (componente puntuale).
3. Determinazione della Tariffa puntuale corrispettiva: utenze domestiche (Allegato II):

a) componente base dovuta per le unità abitative e sue pertinenze nonché i locali esistenti sul territorio comunale e determinata in funzione del numero degli occupanti l'abitazione, tenuto conto della potenzialità di produzione di rifiuti per nucleo abitativo;

b) componente puntuale riferita a:

- volumetria minima per il conferimento del rifiuto secco residuo determinata in funzione delle attrezzature di raccolta assegnate alla totalità delle utenze;
- volumetria ulteriore in funzione delle eventuali forniture supplementari ritirate;
- canone annuo per la raccolta della frazione organica dei rifiuti, determinato in funzione del numero degli occupanti l'abitazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3 del presente Regolamento;
- importo annuo, determinato in funzione dei servizi supplementari erogati su richiesta dell'utente indicati ai successivi commi 5 e 6.

4. Determinazione della Tariffa puntuale corrispettiva: utenze non domestiche (Allegato III):

a) componente base determinata in funzione della categoria economica e/o della destinazione d'uso delle superfici, degli scaglioni dimensionali ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti urbani differenziati;

b) componente puntuale riferita a:

- volumetria minima per il conferimento del rifiuto secco residuo determinata in funzione delle attrezzature di raccolta assegnate alla totalità delle utenze. Sono esclusi dall'assoggettamento alla volumetria minima le utenze che dispongono di attrezzature con volumetria superiore al minimo (esempio: cassonetti); in questo caso viene applicato un canone annuo eventualmente rapportato al periodo di assegnazione;
- volumetria ulteriore determinata in funzione delle eventuali forniture supplementari per il conferimento del secco residuo ritirate oltre la volumetria minima e/o attrezzature in uso;
- importo annuo, determinato in funzione dei servizi supplementari erogati su richiesta dell'utente indicati ai successivi commi 5 e 6 e per le tipologie di rifiuti elencati nell'allegato L-quater del D.Lgs 152/2006 per le utenze la cui attività è contemplata nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto.

5. Gli importi per i servizi supplementari richiesti dall'utenza sono calcolati in riferimento alle tariffe unitarie stabilite annualmente per ciascuna tipologia di conferimento, in sede di determinazione delle tariffe e indicati in mappa tariffaria.

Per la misurazione dei servizi supplementari di raccolta di rifiuti a quantitativo conferito, il Gestore mette a disposizione presso i Centri di Raccolta, ove necessario, sistemi di pesatura adeguati allo scopo o idonea attrezzatura; ove, per ragioni di carattere tecnico, non sia possibile procedere ad una pesatura puntuale l'utente è tenuto a produrre apposito bindello di pesatura; in difetto, in accordo con l'utente, l'incaricato del centro di raccolta opera una stima del quantitativo sulla base di una specifica istruzione operativa fornita dal Gestore

6. Secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti, è istituito un servizio integrativo di raccolta porta a porta dei pannolini/pannoloni/traverse salvaletto e

dispositivi per stomatizzazione, conferibili esclusivamente con le attrezzature fornite dal Gestore. L'utente può chiedere l'attivazione del servizio e la successiva sospensione quando non più necessario, tramite gli appositi moduli predisposti dal Gestore. Il servizio è assoggettato a un canone forfettario a partecipazione dei costi sostenuti.

7. Le tariffe riferite a servizi erogati in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all'art. 17 sono stabilite in appositi listini ad integrazione delle mappe tariffarie. Tali servizi sono attivabili su richiesta dell'utenza e sono istituiti per una migliore qualità del servizio.

CAPO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA

Art. 10 – Utenti obbligati al pagamento della tariffa

1. La Tariffa puntuale corrispettiva è dovuta da chiunque, persona fisica o persona giuridica, realizzi il presupposto di cui all'art. 6 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti/conviventi del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune o tra coloro che abbiano la responsabilità dell'attività.
2. Su richiesta è possibile attivare un'apposita utenza condominiale per i servizi relativi alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle parti comuni addebitando la sola componente puntuale determinata in funzione delle forniture e dei servizi richiesti.
3. Nel caso di centri commerciali integrati o complessi commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta sia per le aree di uso comune che per i locali e aree in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
5. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
6. In caso di locazione ad inquilini occasionali e comunque per un periodo inferiore a 180 giorni, ovvero l'immobile sia locato per un periodo stagionale ad un inquilino non residente nel comune o in caso di locazione frazionata della medesima unità immobiliare, l'obbligo di corrispondere la Tariffa rimane in capo al proprietario, salvo diversi accordi tra le parti.

Art. 11 – Locali e superfici di riferimento per la definizione delle fasce dimensionali per le utenze non domestiche.

1. Sono oggetto di applicazione della Tariffa Puntuale corrispettiva tutti i locali e le aree scoperte destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.
2. Al fine della corretta individuazione dello scaglione dimensionale di cui all'art. 8 comma 4 per le utenze non domestiche viene considerata la sola superficie dei locali soggetti a produrre rifiuti urbani.

3. Nel caso in cui venga svolta un'attività economica all'interno di un'unità immobiliare adibita a civile abitazione, la Tariffa puntuale corrispettiva è dovuta anche per gli spazi identificati per la specifica attività, classificabile secondo le fasce dimensionali di cui all'art. 8 comma 4. Qualora non siano distinguibili le superfici destinate all'attività economica da quelle ad uso domestico viene applicata la tariffa relativa alla destinazione d'uso prevalente.
4. Si considerano oggetto di misurazione tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso compresi i locali non utilizzati purché predisposti all'uso.
5. La superficie di riferimento è misurata, per i locali, al netto dei muri interni ed esterni e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Nel calcolare le superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
6. Non si considerano i locali e le aree scoperte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; di un tanto potrà essere richiesta documentazione riguardante la modalità di gestione dei rifiuti, fatta salva la possibilità del Gestore di richiedere approfondimenti documentali.

Art. 12 – Gestione delle attrezzature di conferimento

1. Con l'attivazione dell'utenza vengono messe a disposizione, secondo le indicazioni fornite dal Gestore, le attrezzature necessarie al corretto conferimento di tutti i rifiuti gestiti dal servizio pubblico, secondo il modello di raccolta definito dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti. Le attrezzature saranno consegnate con riferimento all'anno corrente e rapportate al periodo di competenza compatibilmente alle loro caratteristiche tecniche (ad esempio impossibilità di frazionamento dei rotoli di sacchi).
2. La sostituzione o l'integrazione delle attrezzature è comunque permessa e si effettua secondo le disposizioni del Gestore.
3. La cessazione dell'utenza prevede la restituzione delle attrezzature in uso, salvo il trasferimento nel medesimo o in altro Comune ove il Gestore eroghi il servizio a Tariffa, nel qual caso l'utente può trasferire tutte le attrezzature a disposizione.
4. La restituzione dei contenitori con un codice identificativo diverso da quello risultante dalle banche dati del Gestore è permessa, nel caso in cui risulti impossibile rintracciare l'utenza alla quale siano effettivamente in uso tali contenitori o sia impossibile effettuare lo scambio degli stessi.
5. In caso di cessazione, gli utenti devono garantire la disponibilità al ritiro delle attrezzature (inclusa l'eventuale tessera per l'accesso ai Centri di Raccolta) a decorrere dalla data di cessazione dell'utenza o della relativa comunicazione, salvo diversi accordi con il Gestore.
6. Nel caso di mancata restituzione delle attrezzature e/o restituzione delle stesse non pulite il Gestore applica le maggiorazioni previste all'art. 26.

Art. 13 – Esclusione oggettiva dalla Tariffa puntuale corrispettiva

1. Non sono soggetti alla Tariffa puntuale corrispettiva i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per loro natura, per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti o per esclusione normativa.

2. Sono esclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) i locali non agibili, inabitabili, purché di fatto non utilizzati o aventi altezza non superiore a mt. 1,50;
- b) i vani utilizzati ad uso esclusivo di centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, vani scale, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola la presenza umana;
- c) i locali soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, che ne rendano di fatto impossibile l'utilizzo per svolgere l'attività residenziale. L'esclusione è valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:
 - permesso di costruire, DIA, SCIA, comunicazione attività di edilizia libera o altro atto autorizzativo;
 - dichiarazione di inizio e fine lavori del direttore lavori o del committente, mezzo atto notorio.

L'esclusione viene riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori.

Tutte le comunicazioni devono pervenire con le modalità di cui all'art. 18.

- d) i locali "al grezzo" purché completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata;
- e) i locali e luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono;
- f) i locali e le aree inutilizzate delle utenze domestiche purché non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari non allacciate a servizi pubblici di rete (ad esclusione di utenze di rete condominiali e utenze di rete comuni a più unità immobiliari per le quali non sia possibile la cessazione autonoma);
- g) le abitazioni non utilizzate a disposizione del Comune anche se allacciate ai servizi pubblici di rete;
- h) le unità abitative non occupate a seguito del ricovero dell'unico proprietario, che abbia trasferito o meno la propria residenza anagrafica in istituti di cura, centri residenziali per anziani e simili. L'esclusione trova applicazione a condizione che l'abitazione non risulti locata, concessa in comodato o in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata/adibita;
- i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, fatta salva la specifica richiesta del condominio per la parte puntuale della tariffa come indicato dal precedente art. 10 comma 2;
- j) le aree relative a utenze non domestiche adibite a viabilità interna e a parcheggio a favore di dipendenti e clienti;

- k) in caso di mancato esercizio di attività per sospensione o revoca della licenza, fallimento, purché gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo;
 - l) i locali e le aree degli impianti sportivi riservate al solo esercizio di attività fisica sportiva di società ed enti riconosciuti o affiliati al C.O.N.I.;
 - m) i locali e le aree delle unità immobiliari adibite a culto riconosciuti dallo Stato, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - n) le aree e le superfici adibite a:
 - lavorazioni industriali o artigianali di produzione non incluse nella definizione di “attività artigianali tipo botteghe” (di cui ai punti 17 e 18 dell’allegato L-quinquies del D.Lgs 152/2006).
 - magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti, funzionalmente collegati all’esercizio dell’attività industriale e artigianale di produzione e trasformazione, considerando anche porzioni di tali superfici; restano invece assoggettate le restanti aree.
 - uso agricolo esclusivo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame, accatastamento legname, deposito di fieno e custodia degli attrezzi con esclusione dei locali di produzione di rifiuti urbani secondo l’allegato L-quater del D.Lgs 152/2006, le cui utenze abbiano optato volontariamente per il servizio pubblico.
 - o) per aree e locali non specificamente assoggettabili alla Tariffa puntuale corrispettiva per dubbia classificazione, ma che risultano non produttivi di rifiuti urbani.
3. L’esclusione dal pagamento della Tariffa puntuale corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, deve essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero da apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

Art. 14 – Termini di variazioni e riduzioni delle componenti per la determinazione della Tariffa puntuale corrispettiva

1. Per le unità abitative “a disposizione”, così come individuate all’art. 7 comma 1 punto b) viene applicata:
 - componente base mediante applicazione del coefficiente 0 (zero) occupanti;
 - volume minimo per la raccolta della frazione secca così come deliberato in sede di approvazione della mappa tariffaria;
 - componente per il servizio di gestione della frazione organica mediante applicazione del coefficiente 0 (zero) occupanti di cui all’Allegato I, come previsto all’art. 9 comma 3;

- per le abitazioni detenute da soggetti iscritti all'AIRE, la riduzione è quella prevista dall'art. 9 bis del D.L. 47 del 28/03/2014 (convertito in L. 80/2014).

2. Per le unità abitative il cui nucleo familiare comprenda un soggetto che risulti assente (ad es. per ricovero in istituto di cura, per lavoro, per studio, ecc.) per più di 180 giorni continuativi e non abbia trasferito la propria residenza, nel calcolo della Tariffa la persona assente non viene considerata salvo i presupposti per l'esclusione di cui all'art. 13 comma e. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e deve essere rinnovata annualmente entro il 28 febbraio; la richiesta va comprovata attraverso la presentazione di idonea documentazione attestante la stabile domiciliazione presso altro luogo.
3. Sono esclusi dal pagamento del canone annuo per la fruizione del servizio pubblico per la raccolta della frazione organica:
 - le utenze domestiche che svolgono un completo compostaggio della frazione umida, sia con cumulo all'aperto sia con bio-composter, nel rispetto delle normative vigenti. L'esenzione viene riconosciuta esclusivamente alle utenze che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico, anche utilizzando un unico composter/concimaia di comunità; in quest'ultimo caso l'impegno deve essere sottoscritto da tutte le utenze coinvolte. Contestualmente all'impegno al compostaggio devono essere restituite tutte le attrezzature a suo tempo consegnate per il conferimento della frazione organica.
4. Per i locali e le aree scoperte utilizzate dalle utenze non domestiche anche per attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) si applica la Tariffa pari alla percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua. Si considerano escluse le utenze di cui al successivo comma 5.
5. Per particolari strutture adibite ad attività di ricezione e ristorazione legate in rapporto di connessione e complementarietà all'attività agricola, qualora l'utenza abbia aderito volontariamente al servizio pubblico, viene applicata la Tariffa prevista per l'attività alberghiera e/o ristorazione con i seguenti correttivi:
 - per gli agriturismi, riduzione del 50% sulla componente base della tariffa di cui all'art. 9 comma 6 lett. A);
 - per le Piccole Produzioni Locali (ad es. "frasca", "osmiza" e "privada" di cui al Decreto Presidente Regione 21 febbraio 2014, n. 023/Pres.), riduzione del 30% sulla componente base della tariffa di cui all'art. 9 comma 4 lett. A);
La tariffa base così calcolata viene applicata tenendo conto delle giornate di effettivo svolgimento dell'attività nell'arco dell'anno solare, a condizione che siano complessivamente inferiori a 183 giorni.
Non si applicano riduzioni o parametrizzazioni sulla componente puntuale della tariffa.
6. Per particolari strutture ricettive con o senza ristorazione, gestite non in forma imprenditoriale e pertanto a carattere domestico, la tariffa viene applicata con i correttivi di cui all'Allegato IV al presente Regolamento.
7. Per le attività di seguito elencate, per le quali risulta difficile determinare le zone nelle quali si producono rifiuti speciali poiché le operazioni che determinano la produzione di tali rifiuti non sono esattamente localizzate, alla componente base viene applicata una riduzione come di seguito definito:

Tipo Attività	%
- Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	20%
- Lavanderie e tintorie non industriali,	20%
- Officine meccaniche per riparazione veicoli	25%
- Elettrauto e gommisti	25%
- Falegnamerie, officine carpenterie, tornerie	25%
- Tappezzerie, laboratori sartoriali	20%
- Tipografie, laboratori incisioni	20%
- Caseifici e cantine vinicole	20%
- Laboratori fotografici ed eliografici	20%
- Attività di verniciatura e galvanotecnica	25%

Per le attività non esplicitamente regolamentate si applica il criterio di analogia.

8. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa puntuale corrispettiva. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo/danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa documentazione della spesa sostenuta.
9. Per poter fruire delle riduzioni indicate nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo è necessario presentare al Gestore apposite comunicazioni da presentarsi su modelli predisposti dallo stesso.

Art. 15 – Agevolazioni per iniziative finalizzate alla riduzione degli sprechi alimentari.

1. È facoltà del II Comune riconoscere un'agevolazione, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, così come modificato dall'art. 17 della legge 19 agosto 2016, n° 166, alle utenze non domestiche, produttrici di rifiuti, relative ad attività economiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente tramite associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, viene applicato un coefficiente di riduzione della componente base della tariffa rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
2. La cessione gratuita delle eccedenze alimentari di cui al precedente comma avvengono nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della L. 166/2016 e delle modalità di cessione gratuita di cui agli artt. 3-4-5 della medesima legge.

3. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della L. 166 del 19 agosto 2016.
4. Il Comune può concedere, con apposito atto, le seguenti riduzioni applicandole sulla componente base della tariffa dovuta per l'anno nel quale le donazioni sono state effettuate in misura proporzionale all'entità della donazione come di seguito specificato:

<i>Beni alimentari destinati al consumo umano</i>		<i>Beni alimentari destinati all'alimentazione animale</i>	
<i>Quantitativo tra 250 kg e 449 kg</i>	<i>6%</i>	<i>Quantitativo tra 250kg e 449 kg</i>	<i>2%</i>
<i>Quantitativo tra 500 kg e 999 kg</i>	<i>10%</i>	<i>Quantitativo tra 500 kg e 999 kg</i>	<i>3 %</i>
<i>Quantitativi superiori 1000 kg</i>	<i>12 %</i>	<i>Quantitativi superiori 1000 kg</i>	<i>5%</i>
<i>Le riduzioni tra beni destinati al consumo umano e all'alimentazione animale sono cumulabili nella misura massima del 12%</i>			

5. Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse a condizione che l'interessato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate, presenti apposita istanza con la quale si dimostri l'avvenuta cessione gratuita delle eccedenze alimentari corredandola dei documenti attestanti la cessione (ddt o equivalente), le caratteristiche e la quantità dei beni e una dichiarazione sostitutiva del beneficiario che attesta di avere ricevuto quanto indicato nei documenti di consegna.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio comunale, nei limiti determinati dallo stesso.

Art. 16 – Condizioni di agevolazione o esenzione totale o parziale diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune

1. Il Comune può concedere agevolazioni e/o esenzioni della Tariffa, sostituendosi totalmente o parzialmente all'utenza nel pagamento verso il Gestore.
2. Il Comune può prevedere di sostituirsi nel pagamento nelle seguenti fattispecie, il cui elenco è a titolo esemplificativo e non costituisce una disamina esaustiva dei casi:
 - a) per i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune in via continuativa e beneficiari di contributo straordinario o altre forme di assistenza;
 - b) per le unità abitative occupate da nuclei familiari che siano in condizioni di accertata indigenza con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari al limite previsto per l'esenzione dalla contribuzione per le prestazioni dei servizi sociali;
 - c) per i locali e aree utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale a valenza socio-assistenziale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997, nella misura massima del 50% dell'importo complessivo;

- d) per gli utenti che aderiscono a iniziative e/o campagne comunali/regionali/nazionali che promuovono comportamenti o misure virtuose ai fini della riduzione degli impatti negativi sull'ambiente.
 - e) per i locali e aree utilizzati dalle Associazioni e destinati esclusivamente a sede delle Associazioni stesse;
 - f) per i locali e aree utilizzate da attività ricettive che rinuncino all'uso di dispositivi destinati al gioco d'azzardo elettronico, nella misura massima del 10% dell'importo della componente base dovuta;
 - g) per i locali e aree utilizzati da attività economiche subentranti ad attività già esistenti e in chiusura nella misura massima del 20% della componente base dovuta per il primo anno di utenza e del 10% per il secondo anno;
 - h) per i locali destinati a servizio degli impianti sportivi di proprietà comunale;
 - i) per i locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziali sia totali in sede di approvazione delle tariffe.
3. Al fine di dare attuazione a queste misure, il Comune concorda con il Gestore le modalità di applicazione delle agevolazioni in tempo utile per il calcolo tariffario dell'annualità di competenza.
4. L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della Tariffa deve essere presentata dal soggetto interessato al Comune.

Art. 17 – Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile in ragione del numero dei partecipanti e degli eventi svolti, l'erogazione del servizio è effettuata sulla base di specifiche convenzioni tra il promotore e il Gestore.
2. Il costo del servizio relativo alla manifestazione e/o evento è coperto dal corrispettivo calcolato in base agli accordi indicati nella convenzione.
3. In mancanza di stipula della convenzione, il corrispettivo dei servizi è comunque applicato in base ai criteri di cui ai commi precedenti, secondo le informazioni rintracciabili ed in possesso del Gestore.
4. Nel caso di importanti e rilevanti eventi sportivi o altre manifestazioni socio culturali il Gestore si riserva di concordare un particolare servizio con prezzi da definire sulla base delle specifiche esigenze.

CAPO IV – COMUNICAZIONI CON IL GESTORE

Art. 18 – Comunicazioni delle dichiarazioni da parte dell'utenza

1. I soggetti tenuti al pagamento della Tariffa puntuale corrispettiva hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione e la cessazione dell'occupazione o conduzione di

locali ed aree, la sussistenza o il venir meno delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni di cui all'artt. 14 e 15, nonché ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tariffa, entro i 90 (novanta) giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di apposite dichiarazioni predisposte dal Gestore e messe a disposizione anche sul sito internet aziendale.

2. La dichiarazione deve essere effettuata anche per gli immobili di cui si chiede l'esclusione della tariffa, dovendo il possessore o detentore fornire al Gestore gli elementi comprovanti l'assenza dei presupposti impositivi di cui al presente Regolamento.
3. La dichiarazione può essere presentata anche da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega e deve essere sottoscritta con firma leggibile; della stessa viene rilasciata copia e/o ricevuta. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
4. La dichiarazione effettuata da uno dei detentori o possessori ha effetti anche per gli altri componenti il nucleo familiare.
5. La comunicazione delle dichiarazioni avviene a mezzo PEC, posta elettronica, altri applicativi messi a disposizione dal Gestore, fax, raccomandata postale A.R. o presso lo sportello del Gestore. In caso di trasmissione a mezzo raccomandata postale A.R. varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza; negli altri casi elencati, la data di spedizione (per le PEC, quella di accettazione) sarà considerata come data di presentazione della dichiarazione.
6. La dichiarazione di inizio decorre dal giorno di avvio dell'occupazione e/o detenzione, anche con effetto retroattivo e fino alla data in cui cessa l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tariffa puntuale corrispettiva rimangano invariate; in caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta, fatti salvi i casi definiti ai commi successivi.
7. L'obbligo di comunicazione di dichiarazione di variazione riguarda tutti gli elementi utili alla corretta emissione della fattura, tranne le variazioni riguardanti la composizione degli occupanti l'abitazione facenti parte dello stesso stato di famiglia, essendo direttamente desumibili dalle comunicazioni effettuate dall'Anagrafe comunale al Gestore.
8. Rimangono a carico dell'utente le dichiarazioni relative alle variazioni degli occupanti facenti parte di uno stato di famiglia diverso da quello dell'intestatario dell'utenza, ovvero i casi in cui un soggetto sia domiciliato presso un'abitazione ma con residenza iscritta presso altro immobile. In casi eccezionali, ove il Gestore sia in possesso delle informazioni necessarie e incontrovertibili, lo stesso potrà procedere d'ufficio a tale modifica.
9. Nel caso di utenze domestiche, ove un residente (considerando anche personale di compagnia e cura) lasci l'abitazione pur rimanendo iscritto negli archivi anagrafici, l'intestatario dell'utenza può presentare dichiarazione di variazione nella quale comunica che tale persona non dimora più effettivamente nell'immobile; tale variazione decorre dal giorno della presentazione della dichiarazione.

10. Per le dichiarazioni presentate entro i termini indicati al comma 1, gli effetti e gli eventuali rimborsi o maggiori oneri decorrono:
 - dalla data di effettiva variazione;
 - dal giorno dell'avvenuta cessazione, per le cessazioni.
11. Per le dichiarazioni presentate oltre i termini di cui al comma 1, gli effetti delle rettifiche a favore dell'utente o le cessazioni decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo il caso in cui venga inoltrata idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato. Le dichiarazioni che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
12. L'utente, all'atto della sottoscrizione delle dichiarazioni, si assume la responsabilità per la veridicità dei dati dichiarati. In caso di comunicazioni incomplete o non veritiere, è facoltà del Gestore reperire, ove possibile, i dati mancanti e/o corretti.
13. All'atto della dichiarazione di inizio o variazione utenza, il dichiarante è tenuto a fornire copia della visura catastale (o altra documentazione dalla quale si possano evincere gli identificativi catastali, le destinazioni d'uso e la titolarità sugli immobili dell'utenza) e, per le sole utenze non domestiche, copia della visura camerale storica aggiornata e della planimetria catastale o in scala dei locali e delle aree scoperte.
14. Gli eredi che continuano a possedere, occupare o detenere i locali già assoggettati a Tariffa puntuale corrispettiva, sono obbligati a comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità. In caso di mancata comunicazione, la variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio.
15. L'omissione delle comunicazioni dovute dall'utenza non pregiudica, in ogni caso, la facoltà del Gestore, qualora disponga di idonee e documentate informazioni, di procedere d'ufficio sia all'attivazione, sia alle variazioni e sia alla cessazione dell'utenza, con le modalità indicate al successivo art. 21.
- 16.

Art. 19 - Comunicazione di fruizione del servizio da parte delle utenze non domestiche.

1. In riferimento all'art. 238 comma 10 del D.Lgs 152/2006, le utenze non domestiche qualificate nell'Allegato L-quinquies del medesimo decreto che producono rifiuti urbani di cui all'Allegato L-quater, possono scegliere se conferire i rifiuti urbani destinati al recupero al servizio pubblico oppure avvalersi di un soggetto privato autorizzato.
2. Tutte le utenze non domestiche che si avvalgono di operatori al di fuori del Gestore e produttrici di rifiuti urbani devono comunicare tale scelta, entro il 30 giugno per l'anno successivo (DL 41 del 22/03/2021 convertito in L. 69/2021) inviando apposito modulo predisposto dal Gestore. La decorrenza della scelta è fissata al 1 gennaio dell'anno successivo.
3. Nel caso non pervenga alcuna comunicazione, si considera che l'utenza non domestica intenda mantenere invariata l'ultima scelta operata negli anni precedenti o in mancanza anche di quest'ultima di mantenere invariata la posizione esistente.
4. Nell'ipotesi di scelta del soggetto privato, le utenze devono dimostrare che i rifiuti siano stati avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività comunicando i quantitativi della raccolta dei rifiuti entro il 31 gennaio o comunque seguendo le norme regolatorie del settore ambiente, su modello predisposto dal Gestore ed eventualmente corredata da altra documentazione necessaria a completare la comunicazione. Nel caso in cui la documentazione non dovesse pervenire, il Gestore ha la facoltà di applicare le tariffe previste per la fruizione dei servizi potenzialmente erogati.

5. Anche in collaborazione con gli Enti legittimati (ARPA, CCIAA, ecc), il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

Art. 20 - Comunicazioni da parte del Comune

1. È fatto obbligo ai competenti Uffici del Comune (compreso il SUAP), ovvero i competenti enti di decentramento sovracomunali di trasmettere al Gestore, con cadenza mensile o diversamente concordata, gli elenchi contenenti tutti i seguenti dati:
 - a. variazioni anagrafiche intervenute relativamente alle nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio; sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi e, se ritenuto necessario, ad operare la voltura a nome di un coabitante o subentrante;
 - b. situazione riepilogativa delle anagrafiche dei residenti, come da tracciato file indicato dal Gestore;
 - c. rilascio di licenze all'esercizio di attività, di variazione di autorizzazioni e di provvedimenti diversi rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - d. rilascio di autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e. rilascio di certificati di abitabilità e di agibilità.
2. Il Comune rende disponibili al Gestore le banche dati necessarie alla gestione e riscossione della Tariffa corrispettiva e i relativi aggiornamenti, con particolare riguardo alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, delle attività produttive, autorizzazioni e comunicazioni relative alle attività economiche, all'accesso SIATEL - Puntofisco (anagrafe tributaria), al sistema informativo territoriale, alle pratiche edilizie che incidono sull'ammontare della tariffa.
3. L'Ufficio Anagrafe, l'Ufficio Commercio - Attività produttive e l'Ufficio Tecnico, ovvero i competenti organi degli enti di decentramento sovracomunali, devono informare l'utente, all'atto del perfezionamento delle pratiche per quanto di competenza, dell'obbligo di effettuare congiuntamente la comunicazione anche ai fini della Tariffa puntuale corrispettiva.

CAPO V – CONTROLLO E RISCOSSIONE

Art. 21 – Attività di controllo

1. Il Gestore provvede a porre in essere, direttamente o tramite autorità/organi competenti, le più opportune attività per controllare quanto dichiarato dagli utenti e per l'individuazione di tutti i soggetti obbligati.
2. L'attività di controllo riguarda la verifica sull'omessa dichiarazione di inizio, cessazione o variazione dei dati, sulla dichiarazione non veritiera, inesatta o incompleta.

3. Al fine di porre in essere l'attività di controllo, il Gestore può avvalersi dei seguenti strumenti:
 - a. utilizzo di atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previ accordi e intese, degli enti erogatori dei servizi a rete;
 - b. richiesta a uffici pubblici o ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
4. Per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tariffa puntuale, relativamente all'incompleta comunicazione, il Gestore ha la facoltà di rivolgere agli utenti e ai proprietari dei locali e aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (ad esempio contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, contratti di fornitura di servizi, planimetrie catastali/visure catastali dei locali e delle aree occupate), a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
5. In caso di mancato riscontro all'invito di cui al comma precedente e in caso di omessa e infedele dichiarazione, il Gestore invia apposita comunicazione formale a mezzo raccomandata A.R. ovvero PEC con la richiesta ai soggetti interessati di regolarizzare la propria utenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. L'utente può fornire al Gestore, entro tale termine, nuovi elementi che, qualora ritenuti idonei, comportano l'annullamento o la rettifica della richiesta. Concluso il procedimento, tale missiva assume valore di dichiarazione dell'utente ai fini della riscossione delle somme derivanti dall'obbligazione tariffaria.
6. Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione, in caso di assenza di comunicazioni utili alla risoluzione della pratica di controllo anche a richiesta formale, il Gestore può intervenire d'ufficio ad attivare, variare e/o cessare gli elementi che determinano la composizione della Tariffa se le modificazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti.

Inoltre il Gestore può provvedere ad emettere la relativa fattura sulla base degli elementi in suo possesso.
7. Rimane inteso che in caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo e il successivo recupero delle eventuali maggiori somme verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Art. 22 – Fatturazione e Riscossione ordinaria

1. Il Gestore in riferimento alle norme legislative e regolatorie dell'ARERA e alle indicazioni dell'ETC, emette e invia la documentazione di fatturazione.

2. Il Gestore incassa le somme dovute a titolo di Tariffa rifiuti su propri conti, inviando almeno ogni sei mesi, alle singole utenze, le fatture che specificano le somme dovute (acconto, saldo, conguaglio).
3. Ai fini della trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, il Gestore provvede a trasmettere alle utenze i dati e le informazioni previsti dalle disposizioni contenute nel TITR.
4. Il pagamento delle fatture, previsto ai sensi del D. Lgs. n. 179/2016 e del D. Lgs n. 217/2017, è attuato tramite il sistema “pagoPA” oppure attraverso l’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (SEPA) ed eccezionalmente tramite altre forme di pagamento da concordare preventivamente tra utente e Gestore, comunque ammesse dalla normativa.
5. La Tariffa puntuale è assoggettata al tributo dovuto per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs.30/12/92 n° 504 nella misura percentuale deliberata dalla Regione oltre che all’IVA prevista ai sensi del D.P.R. 633/72.
6. In caso di ritardato e/o mancato pagamento, trascorsi i 30 gg dalla scadenza originaria della fattura, il Gestore provvederà ad inviare comunicazione di sollecito bonario.
7. In caso di mancato pagamento anche decorso tale termine, il Gestore invierà avviso di messa in mora a mezzo raccomandata A.R. o PEC, comunicando che verranno garantiti i soli servizi per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente secondo le modalità previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, alla sezione “servizi essenziali”.
8. In caso di mancato pagamento, entro la scadenza, degli avvisi di messa in mora e di ogni altro documento comprovante la liquidità ed esigibilità del credito, si darà seguito alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 23 – Riscossione coattiva con avviso di accertamento esecutivo e ingiunzioni fiscali emesse dal 1.1.2020

1. Nel caso in cui – a seguito delle procedure di riscossione ordinaria – persista la morosità, ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, verrà notificato l’avviso di accertamento relativo all’entrata patrimoniale (Tariffa corrispettiva) emesso dal Gestore. Tale avviso di accertamento deve contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del medesimo atto, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del Soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
2. Gli atti di accertamento notificati di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla data della notifica dell’avviso finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza necessità di preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

3. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Gestore o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di procedere a riscossione coattiva secondo le ulteriori modalità e per il tramite degli ulteriori soggetti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo le previsioni del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e comunque della normativa tempo per tempo vigente.
5. La riscossione coattiva, fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 (secondo il disposto dal comma 804 del medesimo articolo) o comunque di somme dovute escluse dall'applicazione del comma 792, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97.
6. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le maggiorazioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
7. Il Gestore riconosce l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) notifica di atto propedeutico non perfezionata, accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) notifica di titolo esecutivo non perfezionata, accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (es. trasferito/sconosciuto);
 - c) irreperibilità da Codice di procedura civile;
 - d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
 - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo le misure cautelari;
 - f) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - g) liquidazione di società di capitali;
 - h) cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
 - i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
 - l) crediti prescritti;

m) importo che comporta l'anti-economicità della procedura.

8. L'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili al soggetto procedente, ad esclusione del punto **m**), per il quale si farà riferimento alla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 26/E di data 1 agosto 2013.

Art. 24 – Dilazioni di pagamento

1. Le dilazioni di pagamento sono previste sia per la riscossione di un singolo documento non scaduto (dilazione ordinaria), sia per la riscossione del debito dovuto a documenti già scaduti (dilazione bonaria e dilazione tardiva).
2. Dilazione ordinaria: il Gestore garantisce la possibilità di applicare in osservanza alle norme emanate dall'ARERA nel TQRIF, la rateizzazione su singola fattura a seguito di specifica richiesta dell'utente da presentarsi entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. Alla dilazione ordinaria il Gestore non applica gli interessi per tardivo versamento né ulteriori costi amministrativi. La richiesta di rateizzazione, corredata da apposita dichiarazione, deve essere presentata in forma scritta e fatta pervenire al Gestore a mezzo mail/pec/posta e, ai fini della decorrenza delle rate, deve essere dallo stesso autorizzata.
3. Dilazione bonaria: per le somme riferite a fatture scadute e non versate, richieste con solleciti di pagamento o con avvisi di messa in mora, il Gestore concede la dilazione di pagamento in base alle condizioni economiche dell'utente e indipendentemente dall'importo dovuto. Alla dilazione ordinaria possono applicarsi gli interessi per tardivo versamento ed eventuali ulteriori costi amministrativi. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al Gestore e, ai fini della decorrenza delle rate, deve essere dallo stesso autorizzata.
4. Dilazione tardiva: per le somme riferite a fatture scadute e non versate, richieste con avviso di accertamento esecutivo, può essere concessa, su apposita istanza nella quale il debitore dichiara la temporanea condizione di difficoltà, una dilazione di pagamento secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile, a decorrere dalla scadenza accertata o determinata, maggiorata di due punti percentuali. Per quanto non normato da questo comma si fa riferimento alle disposizioni contenute all'art. 1 dai commi 796 al 802 della L. 160/2019.

Art. 25 – Rimborsi e importo minimo di fatturazione e riscossione

1. Le modifiche che incidono sulla struttura della tariffa intervenute successivamente all'emissione della fattura, di norma sono rilevate ed eventualmente compensate nelle fatturazioni successive.
2. L'utente ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso e di farsi stornare gli importi erroneamente addebitati, previa richiesta scritta entro i termini di prescrizione previsti e secondo le modalità indicate dal TQRIF.

3. Qualora le verifiche a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un importo a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo senza ulteriori richieste da parte dell'utente, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione e riportati nella Carta della Qualità.
4. Nel caso in cui l'utenza risulti cessata, non si procede all'emissione della fattura e quindi alla richiesta di pagamento a debito per l'utente, qualora l'importo complessivo della fattura, comprensivo di iva e addizionale, sia inferiore ad € 10,00 (euro dieci/00).
5. Nel caso di somme residue poste in riscossione coattiva, non si procede alla riscossione se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulti inferiori ad € 10,00 (euro dieci/00).

Art. 26 – Maggiorazioni

1. L'inosservanza delle norme dettate dal presente Regolamento, fatte salve quelle previste da norme specifiche in materia ambientale, comporta l'applicazione delle seguenti maggiorazioni:

Tipologia	Importo €
Omessa dichiarazione di inizio/variazione/cessazione	30,00
Tardiva o infedele dichiarazione di inizio/variazione/cessazione	20,00
Mancata restituzione contenitore fino a 50 litri	10,00/cad.
Mancata restituzione contenitore da 60 a 360 litri	25,00/cad.
Mancata restituzione contenitore lt. 1100	200,00/cad.
Restituzione dei contenitori non puliti fino a 50 litri	6,00/cad.
Restituzione dei contenitori non puliti da 60 a 360 litri	15,00/cad.
Restituzione dei contenitori non puliti lt 1100	40,00/cad.

2. In caso di omessa e/o tardiva comunicazione che pregiudica il recupero da parte del Gestore di un maggior gettito tariffario, oltre alle sopracitate maggiorazioni, viene applicato l'interesse nella misura del saggio legale maggiorato di due punti, sull'importo della Tariffa.
3. Le maggiorazioni di cui al presente articolo possono essere cumulabili e applicate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
4. Le spese amministrative sostenute dal Gestore per l'emissione dei documenti relativi agli avvisi di messa in mora, sono ripetibili a carico dell'utente nei limiti del costo effettivamente sostenuto e comunque non superiore a quanto di seguito riportato:

- a) spese postali (tariffe vigenti o da contratto);
- b) spese di verifica e recupero dati mancanti da banche dati esterne per un importo forfettario massimo di € 30,00 (euro trenta/00).

Art. 27 – Contenzioso e autotutela

1. Le controversie relative alla Tariffa corrispettiva sui rifiuti sono attribuite alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento e a seguito di un'analisi approfondita, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti decisioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità, procedere alle dovute rettifiche.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il soggetto gestore, dimostrata la sussistenza dell'interesse dello stesso, può esercitare il potere di autotutela.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza della società;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo della soccombenza;
 - costo derivante dalla gestione della pratica.
5. Fatto salvo quanto previsto dagli art. 1965 e ss. del Codice civile il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.
6. Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Gestore.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 – Responsabile della gestione della tariffa puntuale

1. Il Gestore del servizio, cui è affidata l'applicazione e la riscossione della tariffa puntuale, assume la qualifica di soggetto Responsabile della tariffa.

Art. 29 – Tutela dei dati personali

1. L'acquisizione di informazioni relative agli utenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa puntuale e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2. Il trattamento dei dati, come inteso dall'art. 4 del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, viene effettuato dal Gestore della Tariffa puntuale in qualità di Responsabile esterno del trattamento all'uopo nominato tramite atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016.
3. Il Comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2 le banche dati inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi. Inoltre, ai sensi dell'art 1 comma 791 della Legge 160/2019, previa autorizzazione da parte del Comune, il Gestore accede alle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati hanno quale base giuridica di liceità l'art. 6 par. 1 lett. B – C – E del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni.
5. Gli utenti vengono informati dei trattamenti connessi alla gestione del servizio Tariffa mediante l'informativa trattamento dati personali, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che il Gestore della Tariffa ha provveduto a pubblicare all'interno del proprio sito web.

Art. 30 – Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 01/01/2022.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti.
3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente per il periodo di competenza di cui al comma 1.

CAPO VII – ALLEGATI

Allegato I – Criteri individuazione componenti di costo

Rientrano tra la COMPONENTE NON PUNTUALE i seguenti elementi:

COMPONENTE BASE (NON PUNTUALE)
Oneri Sistema
<i>Contributi raccolte differenziate</i>
<i>Costi Comunicazione (calendari, ecc)</i>
<i>Costi Generali</i>
<i>Fornitura sacchetti (esclusi residuali e umido)</i>
<i>Gestione carta-plastica-metallo</i>
<i>Gestione Centri di Raccolta</i>
<i>Gestione legno impregnato</i>
<i>Gestione pile e farmaci</i>
<i>Gestione pitture, vernici e imballaggi pericolosi</i>
<i>Gestione pneumatici</i>
<i>Gestione vetro</i>
<i>Raccolta e trasporto ingombranti</i>
<i>Raccolta e trasporto plastiche miste</i>
<i>Raccolta e trasporto frazione organica (componente abitanti)</i>
<i>Servizi Vari (gestione The Waste Director®, raccolta abiti usati, consegna materiali, ecc.)</i>
<i>Trattamento ingombranti</i>
Oneri Aggiuntivi
<i>Costi amministrativi Tariffa</i>
<i>Costi comunicazione (campagne specifiche, cartellonistica CdR)</i>
<i>Gestione carta-plastica-metallo (componente kg, maggiorazioni specifiche)</i>
<i>Gestione rifiuti abbandonati</i>
<i>Raccolta e trasporto rifiuti da spazzamento stradale (compresa la pulizia caditoie)</i>
<i>Servizi vari (distribuzione massiva, service dispositivi, servizi vari)</i>
<i>Trattamento rifiuti da spazzamento stradale</i>
<i>Utilizzo e fornitura attrezzature (compresa fornitura bidoncini, esclusi residuali e umido)</i>
<i>Gestione frazione verde (componente non attribuibile ai conferimenti in CdR o servizi puntuali all'utenza)</i>
<i>Servizio raccolta pannolini/pannoloni/traverse (componente ulteriore rispetto ai canoni di adesione)</i>

Rientrano tra la COMPONENTE PUNTUALE i seguenti elementi:

COMPONENTE PUNTUALE
<i>Conferimento del secco residuo:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>fornitura attrezzature (sacchi o contenitori);</i>- <i>servizio di raccolta, trasporto e trattamento;</i>
<i>Conferimento della frazione organica (ove applicata):</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>fornitura attrezzature (sacchi o contenitori);</i>- <i>servizio di raccolta, trasporto e trattamento;</i>
<i>Conferimento delle frazioni differenziate (per le utenze economiche, se richieste):</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>fornitura attrezzature (sacchi o contenitori);</i>- <i>servizio di raccolta, trasporto e trattamento;</i>
<i>Raccolta pannolini/pannoloni/traverse (se richiesta):</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>fornitura attrezzature (sacchi o contenitori);</i>- <i>servizio di raccolta, trasporto e trattamento;</i>
<i>Gestione frazione verde (se utilizzata, riferibile ai conferimenti in CdR o servizi a domicilio)</i>
<i>Gestione inerti (se utilizzata, riferibile ai conferimenti in CdR)</i>
<i>Manifestazioni ed eventi (convenzioni stipulate tra l'Ente organizzatore ed il Gestore)</i>

Allegato II – Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

Calcolo componente base

La componente base è definita come la parte di oneri di sistema (OS) e oneri aggiuntivi (OA) relativa a ogni categoria di utenze (domestiche e non domestiche).

I costi sono divisi tra utenze domestiche e non domestiche sulla base delle percentuali definite in sede di approvazione della mappa tariffaria.

Il calcolo della componente corrisponde ad una media ponderata sulla potenzialità di produzione dei rifiuti in base alla numerosità degli occupanti.

Calcolo componente base media		
	<i>Oneri di sistema</i>	<i>Oneri aggiuntivi</i>
Utenze domestiche	$\overline{OS}_d = \frac{OS_d}{\sum n_{dj} \cdot Kd_j}$	$\overline{OA}_d = \frac{OA_d}{\sum n_{dj} \cdot Kd_j}$

Dove:

OS_d = quota di OS relativa alle utenze domestiche

OA_d = quota di OA relativa alle utenze domestiche

n_{dj} = numerosità della classe di occupanti (da 0 a 6 e oltre)

Kd_j = coefficiente relativo alla classe di occupanti (da 0 a 6 e oltre)

Le componenti di sistema e aggiuntive sono così definite:

Calcolo componente base per classe j		
	<i>Oneri di sistema</i>	<i>Oneri aggiuntivi</i>
Utenze domestiche	$OS_{dj} = \overline{OS}_d \cdot Kd_j$	$OA_{dj} = \overline{OA}_d \cdot Kd_j$

La componente base per ogni utenza (QNP_j) è definita dalla somma degli OS e OA relativi alla classe cui essa appartiene, ed è così definita:

$$QNP_j = OS_j + OA_j$$

Componente puntuale – servizio pannolini/pannoloni/traverse salvaletto

Per quanto riguarda la raccolta pannolini/pannoloni/ traverse, viene applicato un canone forfettario a partecipazione del servizio, come definito in sede di approvazione della mappa tariffaria.

Componente puntuale – gestione residui

Il calcolo della componente puntuale per i residui tiene conto della volumetria totale delle attrezzature messe a disposizione dal Gestore oltre a quelli ritirati e mira a definire il costo/litro del servizio di gestione residui.

È prevista una messa a disposizione minima di contenitori nella misura definita in sede di approvazione della mappa tariffaria.

Il calcolo del costo/l (\overline{C}_s) è così definito:

$$\overline{C}_s = \frac{OV_s}{V_d + V_{ds} + V_{nd} + V_{1100}}$$

Dove:

OV_s = costo totale del servizio di gestione residuali per la componente puntuale

V_d = volumetria totale delle utenze domestiche, escluse le case a disposizione

V_{ds} = volumetria totale delle sole utenze domestiche a disposizione

V_{nd} = volumetria totale delle utenze non domestiche, escluse quelle cui è assegnato un cassonetto da 1100 l

V_{1100} = volumetria totale delle sole utenze non domestiche cui è assegnato un cassonetto da 1100 l

Il costo delle forniture viene definito moltiplicando il \overline{C}_s per la capacità dei diversi contenitori o della volumetria totale dei sacchi messi a disposizione di ogni utenza, oltre a quanto ritirato.

Componente puntuale – gestione frazione organica utenze domestiche

Il calcolo del canone di adesione al servizio di gestione frazione organica per le utenze domestiche è calcolato sulla base della volumetria totale dei contenitori assegnati e successivamente è ponderato sulla numerosità degli occupanti per le utenze domestiche.

Il calcolo del costo/l (\overline{C}_u) è così definito:

$$\overline{C}_u = \frac{OV_u}{V_d + V_{25} + V_{240}}$$

Dove:

OV_u = costo totale del servizio di gestione umido per la componente puntuale

V_d = volumetria totale delle utenze domestiche, escluse le case a disposizione

V_{25} = volumetria totale delle sole utenze non domestiche cui è assegnato un contenitore da 25 l

V_{240} = volumetria totale delle sole utenze non domestiche cui è assegnato un contenitore da 240 l

Il canone delle forniture viene definito moltiplicando il \overline{C}_u per la capacità dei diversi contenitori o della volumetria totale dei sacchi messi a disposizione di ogni utenza, oltre a quanto ritirato.

Il canone applicato alle utenze domestiche è calcolato definendo una quota di volumetria virtuale per classe di numerosità degli occupanti su cui si calcola il canone per classe (C_{udj} , come di seguito definito:

$$\overline{V}_{ud} = \frac{V_d}{\sum nu_j \cdot Kud_j} \text{ (volume medio ponderato utenze domestiche)}$$

$$V_{udj} = \overline{V}_{ud} \cdot Kud_j \text{ (volume classe j utenza domestica)}$$

$$C_{udj} = V_{udj} \cdot \overline{C_u} \text{ (canone classe j utenza domestica)}$$

V_d : volumetria totale virtuale per le utenze domestiche aderenti al servizio

nu_j : numerosità della classe di occupanti (da 0 a 6 e oltre) per le utenze aderenti al servizio

Kud_j = coefficiente relativo alla classe di occupanti (da 0 a 6 e oltre)

Allegato III – Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

Calcolo componente base

La componente base è definita come la parte di oneri di sistema (OS) e oneri aggiuntivi (OA) relativa a ogni categoria di utenze (domestiche e non domestiche).

I costi sono divisi tra utenze domestiche e non domestiche sulla base delle percentuali definite in sede di approvazione della mappa tariffaria.

Il calcolo della componente corrisponde ad una media ponderata sulla potenzialità di produzione dei rifiuti in base alla categoria di utenza e alla classe di superficie.

Calcolo componente base media		
	Oneri di sistema	Oneri aggiuntivi
Utenze non domestiche	$\overline{OS}_{nd} = \frac{OS_{nd}}{\sum n_{ndj} \cdot Knd_j \cdot Ks_j}$	$\overline{OA}_{nd} = \frac{OA_{nd}}{\sum n_{ndj} \cdot Knd_j \cdot Ks_j}$

Dove:

OS_{nd} = quota di OS relativa alle utenze non domestiche

OA_{nd} = quota di OA relativa alle utenze non domestiche

n_{ndj} = numerosità della categoria di utenze non domestiche per classe di superficie

Knd_j = coefficiente relativo alla categoria dell'utenza non domestica

Ks_j = Coefficiente relativo alla classe di superficie dell'utenza non domestica

Le componenti di sistema e aggiuntive sono così definite:

Calcolo componente base per classe j		
	Oneri di sistema	Oneri aggiuntivi
Utenze non domestiche	$OS_{ndj} = \overline{OS}_{nd} \cdot Knd_j \cdot Ks_j$	$OA_{ndj} = \overline{OA}_{nd} \cdot Knd_j \cdot Ks_j$

La componente non puntuale per ogni utenza è definita dalla somma degli OS e OA relativi alla classe cui essa appartiene, ed è così definita:

$$QNP_j = OS_j + OA_j$$

Componente puntuale – servizio pannolini/pannoloni/traverse salvaletto

Per quanto riguarda la raccolta pannolini/pannoloni/ traverse, viene applicato un canone forfetario a partecipazione del servizio, come definito in sede di approvazione della mappa

tariffaria. Per le utenze non domestiche che ne facessero richiesta, è previsto inoltre un canone annuale per l'uso di appositi cassonetti da 1100 lt.

Componente puntuale – gestione residuali

Il calcolo della componente puntuale per i residuali tiene conto della volumetria totale dei contenitori distribuiti o in distribuzione nell'anno e mira a ottenere il costo/litro del servizio di gestione residuali.

È prevista una messa a disposizione minima di contenitori nella misura definita in sede di approvazione della mappa tariffaria.

Il calcolo del costo/l è così definito:

$$\overline{C}_s = \frac{OV_s}{V_d + V_{ds} + V_{nd} + V_{1100}}$$

Dove:

OV_s = costo totale del servizio di gestione residuali per la componente puntuale

V_d = volumetria totale delle utenze domestiche, escluse le case a disposizione

V_{ds} = volumetria totale delle sole utenze domestiche a disposizione

V_{nd} = volumetria totale delle utenze non domestiche, escluse quelle cui è assegnato un cassonetto da 1100 l

V_{1100} = volumetria totale delle sole utenze non domestiche cui è assegnato un cassonetto da 1100 l

Il costo delle forniture viene definito moltiplicando il \overline{C}_s per la capacità dei diversi contenitori o della volumetria totale dei sacchi messi a disposizione di ogni utenza, oltre a quanto ritirato.

Componente puntuale – gestione frazione organica utenze non domestiche

Il calcolo del canone di adesione al servizio di gestione frazione organica è calcolato sulla base della volumetria totale dei contenitori assegnati.

Il calcolo del costo/l è così definito:

$$\overline{C}_u = \frac{OV_u}{V_d + V_{25} + V_{240}}$$

Dove:

OV_u = costo totale del servizio di gestione umido per la componente puntuale

V_d = volumetria totale delle utenze domestiche, escluse le case a disposizione

V_{25} = volumetria totale delle sole utenze non domestiche cui è assegnato un contenitore da 25 l

V_{240} = volumetria totale delle sole utenze non domestiche cui è assegnato un contenitore da 240 l

Il canone delle forniture viene definito moltiplicando il \overline{C}_u per la capacità dei diversi contenitori o della volumetria totale dei sacchi messi a disposizione di ogni utenza, oltre a quanto ritirato.

Allegato IV – Strutture ricettive

STRUTTURE RICETTIVE		
Tipologia	Descrizione	Categoria
ALBERGO	Dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere. Natura: imprenditoriale Riferimento normativo: L.R. n. 21 09/12/16	CAT. 7 CAT. 8
MOTEL	Dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar. Natura: imprenditoriale Riferimento normativo: L.R. n. 21 09/12/16	CAT. 7
VILLAGGI ALBERGO	Dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata. Natura: imprenditoriale Riferimento normativo: L.R. n. 21 09/12/16	CAT. 7 CAT. 8
APART HOTEL	Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative. L'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dove si trovano i servizi generali centralizzati, anche in dipendenze Natura: imprenditoriale Riferimento normativo: L.R. n. 21 09/12/16	CAT. 7 CAT. 8
ALBERGO DIFFUSO	Strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso, sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Natura: imprenditoriale Riferimento normativo: L.R. n. 21 09/12/16	CAT. 7 CAT. 8

COUNTRY HOUSE	Dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, e da un numero di posti letto da quattordici a ventiquattro, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative. Natura: imprenditoriale Riferimento normativo: L.R. n. 21 09/12/16	CAT. 7 CAT. 8
RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI	Rifugi alpini: strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari. Rifugi escursionistici: strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico. Natura: imprenditoriale Riferimento normativo: L.R. n. 21 09/12/16	CAT. 7 CAT. 8
AFFITTA CAMERE	Composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio comprendente: a) la pulizia quotidiana dei locali; b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e, comunque, una volta alla settimana; c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento. Natura: <u>imprenditoriale</u> (se attività continuativa o attività in struttura diversa dalla residenza/domicilio) Natura: <u>non professionale</u> , senza P.Iva (se attività occasionale e struttura coincidente con residenza/domicilio) Riferimento normativo: L.R. n. 21 09/12/16	CAT. 8 (natura imprenditoriale) UTENZA DOMEST. maggiorata di 1 componente
BED AND BREAK-FAST	L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono domicilio, offrono alloggio e prima colazione ivi servita, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali. Natura: <u>imprenditoriale</u> (l'attività comporta che il titolare fornisca, con carattere continuativo, abituale e professionale il servizio in non più di sei camere e dodici posti letto). Natura: <u>non professionale</u> senza P.Iva (l'attività comporta che il titolare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, compresa la presenza di collaboratori domestici, offra in forma saltuaria e non continuativa il servizio in non più di quattro camere e otto posti letto). Riferimento normativo: art. 28 L.R. n. 21 09/12/16 e Sentenza n. 16972 del 19 agosto 2015	CAT. 8 (natura imprenditoriale) • componente base applicata secondo le giornate di effettiva attività purché siano inferiori a 183 giorni/anno. UTENZA DOMEST. maggiorata di 1 componente

<p>UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE A USO TURISTICO</p> <p>CASE E APPARTAMENTI VACANZA</p>	<p>Le case e appartamenti per vacanze sono unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, per l'affitto ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai cinque mesi consecutivi e non inferiore a sette giorni. L'attività non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati. L'offerta deve comprendere la fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento (non se stagionale estiva) ed eventualmente gas.</p> <p>Natura: imprenditoriale</p> <p>Natura: non professionale (l'attività viene svolta con meno di 3 unità abitative)</p> <p>Riferimento normativo: art. 26 L.R. n. 21 09/12/16 e art. 12 D.Lgs 79/2011</p>	<p>CAT. 8 (natura imprenditoriale)</p> <p>UTENZA DOMEST. maggiorata di 1 componente</p>
<p>AGRITURISMI (per il solo ristoro si veda art. 14 c.)</p>	<p>Attività di ricezione e ospitalità o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del DPR 14 dicembre 1999, n. 558 e, se società cooperativa, iscritta altresì nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della LR 3 dicembre 2007, n. 27. L'attività agrituristica è svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, acquacoltura e pesca che devono comunque rimanere principali. Per ciascuna azienda agrituristica il numero massimo di posti letto è trenta, eventualmente elevabile a quaranta qualora almeno dieci posti siano in unità abitative indipendenti costituite da monolocali o appartamenti. L'attività può comprendere anche ospitalità in aree esterne a uso campeggio.</p> <p>Natura: imprenditoriale</p> <p>Riferimento normativo: L.R. 25 22/07 1996 (Disciplina dell'agriturismo)</p>	<p>ADESIONE SU BASE VOLONTARIA</p> <p>CAT. 7 CAT. 8 (per i correttivi si rimanda all'art. 14 comma 6)</p>